



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Viale I Maggio s.n. – 71100 Foggia – Italia- Fax 0881/660390; e-mail: procura.foggia@giustizia.it

Foggia, 20 SET. 2016

N. protocollo: 277 n.

OGGETTO: Bando per la presentazione delle domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Foggia ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013, come modificato dall'art. 50 comma 2 d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014.

Ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013, come modificato dall'art. 50 comma 2 d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014, è indetta la selezione di tirocinanti da immettere presso la Procura della Repubblica nell'anno 2016.

A tal fine, tenuto conto di quanto disposto nella risoluzione del 29.4.2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, si è proceduto alla nomina del Coordinatore dei tirocini, individuato nella persona della dr.ssa Laura GUIDOTTI, ed ad effettuare un interpello tra i magistrati dell'Ufficio al fine di individuare chi fosse disponibile ad essere affidatario di uno o più tirocinanti. I magistrati dell'Ufficio hanno manifestato la disponibilità ad essere affidatari di sei tirocinanti.

Si intende pertanto procedere all'individuazione di dieci tirocinanti, i quali dovranno manifestare la propria disponibilità, inviando la domanda per la partecipazione allo stage, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA – Segr. Procuratore della Repubblica – Foggia, viale Primo Maggio 71122**. Il modulo per la presentazione della domanda può essere reperito presso il sito internet della Procura della Repubblica (www.procurafoggia.it). Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione relativa al diploma e voto di laurea e dei voti riportati nelle materie sotto-elencate quali "requisiti" per la partecipazione alla formazione. Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando. Il termine per la presentazione della domanda è il 21 ottobre 2016. La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro e data apposta dall'Ufficio postale accettante.

I soggetti che hanno presentato la domanda di ammissione sono pregati di fornirne comunicazione a mezzo posta elettronica al Magistrato Coordinatore dei tirocini, dr.ssa Laura GUIDOTTI, all'indirizzo laura.guidotti@giustizia.it.

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Il periodo di formazione torico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di **diciotto mesi**. L'attività di formazione avrà inizio nel mese di novembre 2016.

I tirocinanti ammessi allo *stage* formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e potranno svolgere le attività indicate nel **mansionario** pubblicato sul sito internet della Procura della Repubblica di Foggia.

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un **progetto formativo individuale** in cui verranno precisati sia le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario, sia il piano di formazione teorica, anche attraverso la partecipazione a specifici incontri di studio organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, nonché a quelli riservati ai Magistrati.

All'esito del tirocinio verrà rilasciata un'attestazione della frequenza, corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

Per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi".

Il Ministero della Giustizia con decreto interministeriale Giustizia-MEF 10 luglio 2015, come modificato dal decreto 15 ottobre 2015, ha determinato modalità, importo e limiti per l'attribuzione di **borse di studio** agli ammessi allo *stage*.

Il Ministero della Giustizia fornirà agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li porrà in condizione di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornirà loro la necessaria assistenza tecnica.

Durante lo *stage* gli ammessi non potranno esercitare attività professionali innanzi a questo Ufficio, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) od assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo *stage* potrà essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo *stage* potrà essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo *stage* si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio.

Il magistrato formatore, al termine dello *stage*, redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Capo dell'Ufficio.

L'esito positivo dello *stage*:

- è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a Giudice Onorario di Tribunale ed a Vice Procuratore Onorario;
- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Qualora non fosse possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si rappresenta che, con cadenza annuale, sarà effettuato un interpello all'interno dell'Ufficio al fine di verificare se vi siano ulteriori magistrati disponibili ad essere affidatari di tirocinanti e conseguentemente, al fine di individuare ulteriori tirocinanti, saranno emanati nuovi bandi.

Si dispone che il presente bando sia pubblicato sul sito internet della Procura della Repubblica di Foggia e sia affisso presso l'ingresso della Procura della Repubblica di Foggia, la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Foggia, la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Foggia, la sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, la sede della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, la sede dell'Unione delle Camere Penali di Foggia e la sede dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Foggia.

Il coordinatore dei tirocini
dr.ssa Laura GUIDOTTI



Il Procuratore della Repubblica
dr. Leonardo LEONE DE CASTRIS

